



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 29 novembre 2013

N. 575

OGGETTO: Canone di concessione non ricognitorio. Istituzione.

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre in Chieti, alle ore 8.30, nella sala delle riunioni dei locali ex Upim, in Corso Marrucino 76, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi scritti trasmessi a ciascun consigliere (come da nota del Presidente prot. 40138 del 22 luglio 2013), previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria di 2^a convocazione ed in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Bucci Enrico	X	
3) Carbone Alessandro		X
4) Cavallo Achille	X	
5) Costa Stefano	X	
6) Costantini Diego	X	
7) De Lio Mario	X	
8) Di Biase Carla		X
9) Di Crecchio Ezio		X
10) Di Fabrizio Domenico		X
11) Di Felice Raffaele	X	
12) Di Giovanni Marco Filippo		X
13) Di Gregorio Riccardo		X
14) Di Iorio Alessio		X
15) Di Labio Giuseppe	X	
16) Di Paolo Giovanni		X
17) Di Paolo Marco	X	
18) Di Pasquale Franco	X	
19) Di Renzo Palmerino	X	
20) Di Salvatore Renato		X

	P.	A.
21) Di Stefano Fabrizio		X
22) El Zohbi Bassam		X
23) Febo Luigi		X
24) Giardinelli Alessandro		X
25) Ginefra Vincenzo	X	
26) Iacobitti Enrico		X
27) Marino Graziano	X	
28) Marino Marco		X
29) Marrocco Dario	X	
30) Marrone Ennio		X
31) Marzoli Alessandro		X
32) Michetti Marcello	X	
33) Milozzi Luigi	X	
34) Orsini Alessandro	X	
35) Ricci Francesco		X
36) Rispoli Stefano	X	
37) Salvatore Gabriele		X
38) Tacconelli Donato	X	
39) Tavoletta Silvio		X
40) Vitale Emiliano	X	
41) Di Primio Umberto - Sindaco	X	

Totale presenti 21. Totale assenti 20.

Presiede l'arch. Marcello Michetti.

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Franco RISPOLI.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
FEBBO	Maria Rita	Vice Sindaco	X	
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore	X	
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore	X	
D'INGIULLO	Marco	Assessore	X	
GIAMPIETRO	Giuseppe	Assessore	X	
MELIDEO	Roberto	Assessore	X	
RUSSO	Marco	Assessore	X	
VIOLA	Antonio	Assessore	X	

Il Presidente arch. Marcello MICHETTI pone in discussione la proposta di delibera in oggetto, che di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;

- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 151, comma 1, del predetto T.U. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali;

- il comma 4-quarter, lettera b), dell'articolo 10 della Legge n. 64/2013, il quale ha previsto l'ulteriore differimento, per gli enti locali, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013, al 30 settembre 2013;

- l'articolo 8, comma 1 del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 che ha previsto da ultimo il differimento, per gli enti locali, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2013, al 30 novembre 2013;

Dato atto che già con la L. 537/93 (Legge Finanziaria '94) è stato modificato il regime di gestione del patrimonio immobiliare pubblico, allineando i livelli minimi di rendimento delle concessioni immobiliari pubbliche ai prezzi praticati in regime di libero mercato e ottenendo dai beni pubblici concessi in uso o godimento di terzi un ritorno economico remunerativo, tenendo conto delle potenzialità della risorsa, degli interessi economico-patrimoniali dell'Ente e del vantaggio che l'utente ne ricava;

Considerato che nell'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse patrimoniali dell'Ente rientra la gestione del suolo e sottosuolo pubblico ed in particolare del demanio stradale e delle strade private assoggettate a servitù di uso pubblico;

Visto l'art. 27, comma 8, del D.Lgs. n. 285/1992 (vigente Codice della Strada), che:

- ha previsto che per le occupazioni del demanio stradale e delle strade private con servitù di uso pubblico da parte di privati, sia dovuto un corrispettivo dell'uso del bene pubblico da parte del concessionario;
- ha confermato rispetto alle previsioni del vecchio codice della strada (R.D. n. 1740/1933) l'applicazione del canone annuo e le regole per la sua misura, stabilendo che "nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava";

Visto che nell'art. 27, comma 8, del D.Lgs. n. 285/1992 (vigente Codice della Strada), si delinea la funzione di corrispettivo svolta dal canone (non ricognitorio), quale controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico e per il vantaggio che l'utente ne ricava;

Tenuto conto dell'opportunità di applicare il canone non ricognitorio a quelle occupazioni di suolo pubblico dalle quali il concessionario ricava una utilità o un beneficio economico;

Visto che, precisata la natura del *canone concessorio non ricognitorio*, la citata Circolare passa a delineare la differenza dal *canone ricognitorio*, sottolineando che " in altri casi il canone rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'ente locale sul bene oggetto della concessione (da qui la denominazione di canone ricognitorio), la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i sopra citati parametri del beneficio economico e dell'utilità particolari ritraibili dall'occupazione";

Dato atto che, essendo previsto che per le occupazioni del demanio stradale e delle strade private con servitù di uso pubblico da parte di privati sia dovuto un corrispettivo dell'uso del bene pubblico da parte del concessionario, si rende necessario prevedere una regolamentazione delle varie fattispecie di occupazione che possono rientrare nel disposto della norma e dei parametri utilizzabili per la determinazione del relativo canone patrimoniale non ricognitorio;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 22.02.1996, che definisce compatibile il canone con la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concesso a terzi, mentre la TOSAP ha natura strettamente pubblicistica e costituisce un'entrata di carattere tributario, imposta per legge in favore dell'ente pubblico quando si verificano determinati presupposti stabiliti dal legislatore;

Dato atto che anche la suddetta Circolare 43/E/4/164 del 20/2/96 del Ministero delle Finanze- Dipartimento Entrate- Direzione Centrale Fiscalità Locale-, nella quale è peraltro contenuta la definizione di *canone concessorio non ricognitorio*, pone altresì l'accento su parametri relativi al valore economico della concessione o licenza e sul vantaggio particolare derivante al singolo dall'occupazione del suolo pubblico;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione 31 luglio 2007, n. 16914, in base alla quale, posta la diversa natura giuridica dei proventi in parola, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre la TOSAP anche un canone di natura patrimoniale;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 20.01.2009, nella quale si fa rilevare che dalla lettura coordinata delle disposizioni del Codice della strada e della TOSAP è da escludere il principio della doppia imposizione;

Richiamato il comma 7 dell'art. 9 del D. Lgs. 507/1993, che prevede che qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta di pubblicità non esclude quella della TOSAP o di canoni di locazione o di concessione;

Rilevato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, sopra richiamato, prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione con efficacia al 1° gennaio dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 388/2000;

Dato atto che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinato tenendo anche conto delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze e dal vantaggio economico ritraibili dalla concessione;

Ritenuto :

- di dover applicare il canone non ricognitorio e di approvare il relativo regolamento;
- di fissare il canone annuale afferente alla concessione, stabilendo che l'adeguamento del medesimo nel corso degli anni successivi, fatta salva una eventuale revisione dei valori e dei parametri tariffari da parte dell'organo competente, possa essere utilizzato lo strumento dell'adeguamento all'indice ISTAT del canone annuale, in quanto il riferimento all'effettiva qualità economica dell'occupazione (criteri previsti dal Codice della Strada: soggezioni che derivano alla strada, valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione, vantaggio che l'utente ne ricava), risulta già determinata con la differenziazione e quantificazione riportate negli allegati 1) e 2);

Visto il regolamento allegato al presente provvedimento costituito da n. 9 articoli e n° due allegati 1) e 2) elaborato in collaborazione con la Teateservizi srl;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed .i., allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità amministrativa-contabile, dal Dirigente del IV Settore Gestione Risorse Finanziarie, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- di istituire il canone concessorio non ricognitorio su tutto il territorio comunale;
- di abrogare, in conseguenza di quanto sopra, il comma 2 dell'art. 27 del Regolamento per la Tassa di Occupazione Suoli ed Aree Pubbliche nel testo da ultimo vigente di cui alla delibera consiliare 29 giugno 2012, n. 386;

- di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il "Regolamento per l'applicazione del canone non ricognitorio", (composto da n.. 9 (nove) articoli e n. 2 (due) allegati il quale, a sua volta, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale
- di dare atto che il regolamento approvato con il presente provvedimento entrerà in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2013;
- di dare, altresì, atto che in deroga per il solo anno 2013 il pagamento dovrà avvenire entro il 15 dicembre del corrente anno;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si dà atto che sono presenti in aula i Revisori dei Conti dell'Ente (dott. Silverio Salvatore, dott. Valerio D'Amicodatri e il dott. Paolo Consalvi), nonché il Direttore e il Presidente di Teateservizi (dott. Luciano Iezzi e dott. Valerio Visini)

Si dà atto, altresì, che rientrano i consiglieri Di Giovanni, Di Iorio, Marzoli, Salvatore. I presenti sono n. 25.

Intervengono i consiglieri Di Renzo, Salvatore e nuovamente Di Renzo, come da resoconto della seduta in atti.

Il Presidente, chiusa la discussione, pone a votazione elettronica la proposta di delibera sopra trascritta e, all'esito del voto la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti 25

Votanti 21

Favorevoli 21 (Aceto, Bucci, Cavallo, Costa, Costantini De Lio Di Felice Di Labio, Di Paolo M., Di Pasquale, Di Renzo, Ginefra, Marino G., Marrocco, Michetti, Milozzi, Orsini, Rispoli, Tacconelli, Vitale, il Sindaco)

Astenuti 4 (Di Giovanni, Di Iorio, Marzoli, Salvatore)

Il Presidente Michetti, subito dopo, pone a votazione elettronica la proposta di immediata eseguibilità della delibera e, all'esito del voto la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti 22 (escono Di Giovanni, Di Iorio, Salvatore)

Votanti 22

**Favorevoli 21 (Aceto, Bucci, Cavallo, Costa, Costantini De Lio Di Felice Di Labio,
Di Paolo M., Di Pasquale, Di Renzo, Ginefra, Marino G.,
Marrocco, Michetti, Milozzi, Orsini, Rispoli, Tacconelli, Vitale, il Sindaco)**

Contrari 1 (Marzoli)



575

COMUNE DI CHIETI

IV SETTORE – GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO – ISTITUZIONE.

Parere previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 del 18/08/2000

Il sottoscritto dott. Franco Rispoli, nella sua qualita' di Dirigente del IV Settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità amministrativa e contabile, sulla proposta di delibera in oggetto.

Data... 14/10/2013

Firma

ALL.

575



Delibera consiliare del

n.

COMUNE DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	7
Articolo 2 – oggetto del canone di concessione non ricognitorio	7
Articolo 3 –soggetto obbligato al pagamento del canone.....	7
Articolo 4 –Determinazione del canone non ricognitorio	7
Articolo 5 – Pagamento del canone non ricognitorio.....	8
Articolo 6 – Accertamento, sanzione e interessi	4
Articolo 7 –Riscossione coattiva	9
Articolo 8 – Rimborsi.....	5
Articolo 9 – Disposizioni transitorie e finali	6
Allegato 1 Tipologie	7
Allegato 2 Tariffe.....	8

Articolo 1**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate, riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio, previsto dall'articolo 27, commi 5,7e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada)

Articolo 2**OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

1. Le occupazioni permanenti del patrimonio stradale del Comune di Chieti, descritte nell'allegato 1, sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale, sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono inoltre soggette a canone non ricognitorio, le occupazioni dei tratti stradali per i quali, il Comune di Chieti esercita la potestà autorizzativa ai sensi dell' art. 2, comma 7 del Codice della strada e le occupazioni di aree private, gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti, le occupazioni di carattere stabile effettuate e seguito del rilascio di un atto di concessione /autorizzazione e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Articolo 3**SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto al concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido, al pagamento del canone.

Articolo 4**DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Chieti per ciascun anno solare, dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione ortogonale al suolo del lato del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).

4. in sede di prima applicazione , le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2013.
5. Le tariffe quantificate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con delibera di Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata modifica in sede di approvazione del Bilancio di Previsione viene prorogata la tariffa in essere con il solo aggiornamento ISTAT;
6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

Articolo 5

PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni, si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data di inizio occupazione, risulti diversamente accertabile.

Articolo 6

ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'art. 20. comma 4 e 5 del citato D.Lgs. 285/1992, per l'omesso , parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, sono dovuti gli interessi legali, calcolati giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice

Articolo 7**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene :
 - 1.1. mediante la procedura di cui al DPR 29/9/73 n° 602;
 - 1.2. tramite ingiunzione fiscale secondo le norme del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e s.m.i.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il processo di riscossione coattiva di cui al comma precedente, è svolto dal concessionario.
3. Le spese sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Articolo 8**RIMBORSI**

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute , entro il termine di cinque anno dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Articolo 9**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone dovuto per il solo anno 2013 deve avvenire entro il 15 dicembre 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali . In tal caso e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa straordinaria.
5. A norma dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013



575

Allegato 1

COMUNE DI CHIETI

TIPOLOGIE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all' erogazione di servizi di qualunque natura

1.1 Conduzze sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua;

1.2 Conduzze sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;

1.3 Conduzze sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;

1.4 Conduzze sotterranee e impianti teleriscaldamento;

1.5 Conduzze sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;

1.6 Conduzze sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;

1.7 Altre conduzze e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;

1.8 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

1.9 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;

1.10Tralici di elettrodotta

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

2.1 Elementi di arredo urbano in genere , predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato , espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell' impianto):

senza pubblicità

con pubblicità monofacciale

con pubblicità bifacciale

2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne:

2.3 Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):

monofacciale

6

bifacciale

2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):

monofacciale

bifacciale

2.5 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari): monofacciale, bifacciale

2.6 Stendardo pubblicitario su palo luce

2.7 Occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili, per ogni sito e per ciascun gestore

2.8 Impianti di distribuzione carburanti. Il canone va computato con riferimento alla superficie occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo, mentre le restanti superfici vanno computate al 50% della tariffa di riferimento



575

Allegato 2

COMUNE DI CHIETI

QUANTIFICAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

(per tipologie di concessione)

	TIPOLOGIA		
1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all' erogazione di servizi di qualunque natura	€	unità
1.1	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua	2,00	ml
1.2	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas	2,00	ml
1.3	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica	2,00	ml
1.4	Condutture sotterranee e impianti teleriscaldamento	2,00	ml
1.5	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche	2,00	ml
1.6	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili	2,00	ml
1.7	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	2,00	ml
1.8	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;	20,00	mq
1.9	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;	10,00	cad
1.10	Tralicci di elettrodotto	300,00	cad
1.11	Impianti di distribuzione carburanti.	60,00	mq
2	Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere		
2.1	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
	- senza pubblicità	20,00	cad
	- con pubblicità monofacciale	150,00	ml
	- con pubblicità bifacciale	150,00	ml
2.2	Occupazioni effettuate con preinsegne:	35,00	cad
2.3	Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):		
	- Monofacciale	150,00	ml
	- Bifacciale	150,00	ml

2.4	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
	- Monofacciale	150,00	ml
	- Bifacciale	150,00	ml
2.5	Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
	- Monofacciale	150,00	ml
	- Bifacciale	150,00	ml
2.6	Stendardo pubblicitario su palo luce	1500,0	cad
2.7	Occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia	15.000,00	

COMUNE DI CHIETI
COLLEGIO DEI REVISORI

575
15/10/2013

VERBALE N. 23-2013 del 15/10/2013


OGGETTO: parere su proposta di delibera di Consiglio Comunale – approvazione istituzione Canone di concessione non ricognitorio.

Il Collegio dei Revisori in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- visto il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;
- verificato che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:
 - 1- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
 - 2- del valore economico della concessione o autorizzazione;
 - 3- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;
 - 4- visto l'allegato schema di regolamento (All.1) e la tabella Tariffe (All. 2) alla proposta di deliberazione per l'applicazione del canone non ricognitorio, predisposto dal competente ufficio comunale;
 - 5- visti che sono presenti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del servizio competente.

I revisori, esaminata la documentazione predisposta ne hanno verificato la rispondenza con le norme attualmente in vigore, nel rispetto dell'autonomia regolamentare concessa all'Ente.



Nella proposta di Regolamento si rinvencono le norme procedurali per la definizione dei soggetti all'imposta, dei casi di riduzione, le norme per il controllo della corretta applicazione da parte dei contribuenti e le procedure di riscossione.

Tuttavia il Collegio rileva, dalla lettura dell' art. 7 del regolamento che e' prevista la facolta' per l' Ente di affidare a terzi il servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, sarebbe, quindi, opportuno individuare con appositi atti, la designazione dei soggetti all'uopo preposti. Pertanto qualora l'Ente propenda per esternalizzare tale attivita' anche a societa' controllata non potra' prescindere dalla redazione di un regolare contratto di servizio facente seguito ad affidamento deliberato dal Consiglio Comunale e da ogni ulteriore adempimento di legge.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio e per tutto quanto sopra riportato, il Collegio all'unanimita' esprime parere

FAVOREVOLE

all'approvazione del regolamento per l'istituzione di Canoni concessori non ricognitori previsti dall' art. 27 commi 7 e 8 d.lgs 285/1992 e della acclusa tabella di quantificazione per l' applicazione.


Chieti, 15/10/2013

Il Collegio dei Revisori


Dott. Silverio Salvatore



Dott. Paolo Consalvi



Dott. Valerio D'Amicodatti



Firmati all'originale

n. 575

**Il Presidente
f.to Michetti**

**Il Vice Segretario Generale
f.to Rispoli**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi: dal 16 al 31 gennaio 2014.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 16 gennaio 2014

**Il Segretario Generale
avv. *Celestina Labbadia***



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Labbadia", written over a horizontal line.